

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 88 DEL 14/02/2019**

**OGGETTO**

CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE  
MEDIANTE FUEL CARD SESTA EDIZIONE LOTTO 3 SECONDO IMPEGNO 2019.

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 2 del 08/01/2019 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato rinviato al 31/03/2019.

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio.

Richiamati:

- il Codice degli appalti e contratti di cui al D.Lgs. 50/2016;
- l'articolo 1 commi 449 e 450 della L. 296/2006 e s.m.i., riguardanti l'obbligo di ricorso agli strumenti telematici di approvvigionamento quali le convenzioni quadro stipulate da centrali di committenza quali Consip e Intercent-ER ed il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- il Regolamento Provinciale per la Disciplina dei Contratti.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 409/2016 con la quale è stato disposto di aderire alla "Convenzione per la fornitura di carburante da autotrazione mediante Fuel Card" - sesta edizione - stipulata tra Consip S.p.A. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. con sede legale a Roma, in via dell'Oceano Indiano n.13, P. IVA 00891951006, il cui Lotto 3, avente CIG 6046262D3B riguarda le P.A. aventi sede nel territorio dell'Emilia Romagna, secondo le condizioni descritte nella convenzione medesima per l'intero periodo di vigenza della stessa.

Atteso che gli elementi qualificanti della Convenzione in oggetto sono i seguenti:

- il contratto di fornitura si intende concluso, a tutti gli effetti, tra l'amministrazione che aderisce alla convenzione e la ditta aggiudicataria sopra citata attraverso l'emissione di Ordinatori di Fornitura, come previsto dalla convenzione stessa;
- la ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare le forniture di carburante presso la propria rete di distribuzione a marchio "Q8", dando esecuzione agli Ordinatori di Fornitura suddetti;
- gli ordinatori di Fornitura hanno durata dalla data di emissione anche oltre il termine di scadenza della Convenzione stessa, fissata al 30/11/2018;
- l'amministrazione aderente non è vincolata all'acquisto del quantitativo presunto di carburante né di quantitativi minimi o predeterminati;
- i rifornimenti saranno effettuate mediante l'utilizzo di "Fuel card" dotate di banda magnetica e codice PIN, intestate all'amministrazione aderente e riferite ad ogni singolo autoveicolo;
- è applicato lo sconto di euro/litro 0,125, netto IVA, (euro 0,1525 IVA compresa) per ciascuna tipologia di carburante sul "prezzo consigliato" alla pompa con servizio diurno: nel caso in cui il prezzo alla pompa all'atto del prelievo sia inferiore a quello

consigliato, al netto dello sconto, sarà applicato il prezzo alla pompa.

- l'adesione alla convenzione potrà essere revocata in funzione dell'emanazione di provvedimenti legislativi che comportino la trasformazione delle Province ed il trasferimento delle attuali competenze ad altri enti.

Considerato che:

- per quanto la convenzione di cui al presente atto risulti scaduta, nelle more dell'attivazione dell'accordo quadro già aggiudicato sulla piattaforma "acquistinretepa.it" del MEPA di Consip relativo alla fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card, nonché dei successivi adempimenti di adesione all'accordo stesso, è possibile procedere ad impegnare somme a favore della società Q8, in quanto l'ordinativo di fornitura n.3601993 del 03/04/2017, avente validità di 36 mesi (pluriennale), emesso in adesione della convenzione citata, non è esaurito;
- il rifornimento di carburante ai veicoli di proprietà dell'Ente è necessario per garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale della Provincia, in particolare in materia di manutenzione e Sorveglianza Stradale e di Polizia Provinciale;
- in considerazione di quanto fatturato per i consumi del mese di gennaio e del fatto che nel mese di febbraio possono ancora verificarsi eventi atmosferici tali da comportare servizi straordinari relativi alla manutenzione ed alla vigilanza stradale, è opportuno assumere, prudenzialmente, **un impegno di spesa di euro 5.000,00# IVA compresa** a favore della ditta **Kuwait Petroleum Italia S.p.A.** con sede legale a Roma, in via dell'Oceano Indiano n.13, P. IVA 00891951006, per la fornitura di carburante per autotrazione, **da imputare alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2019 in esercizio provvisorio, codice del Piano dei Conti Integrato 01.03.01.02.002 ed al corrispondente capitolo 2070 del Bilancio 2019, con esigibilità 2019;**
- con riferimento alla Legge n. 123 del 03/08/2007 e alla successiva determinazione n. 3 del 05.03.2008 sulla "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza" (emanata dall'AVCP – AUTORITA' per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), non si prevedono rischi da "interferenza, in quanto trattasi di mera fornitura e pertanto non è necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).
- ai fini della tracciabilità finanziaria, l'ordinativo di fornitura, da emettere in esecuzione del contratto relativo all'adesione alla convenzione di cui al presente atto è identificato dal Codice Identificativo Gara derivato (C.I.G.) n. **6955326496**.

Dato atto che:

- la cifra impegnata con il presente atto, sommata a quelle già impegnate per la fornitura di carburante, risulta superiore a 2/12 dello stanziamento puro attualmente previsto, me l'impegno è, tuttavia, necessario per le motivazioni sopra esposte;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.6 della L.241/90, è il Responsabile della U.O. Provveditorato ed Espropri, dott. Eugenio Farioli;
- l'organo competente per l'adozione del presente atto è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio.

## DETERMINA

1. Di dare atto che:
  - con Determinazione Dirigenziale n. 409/2016 è stata disposta l'adesione alla "Convenzione per la fornitura di carburante da autotrazione mediante Fuel Card" - sesta edizione – (scaduta il 30/11/2018) stipulata tra Consip S.p.A. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. con sede legale a Roma, in via dell'Oceano Indiano n.13, P. IVA 00891951006, il cui Lotto 3, avente CIG 6046262D3B riguarda le P.A. aventi sede nel territorio dell'Emilia Romagna, secondo le condizioni descritte nella convenzione medesima per l'intero periodo di vigenza della stessa;
  - nelle more dell'attivazione dell'accordo quadro già aggiudicato sulla piattaforma "acquistinretepa.it" del MEPA di Consip relativo alla fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card, nonché dei successivi adempimenti di adesione all'accordo stesso, è possibile procedere ad impegnare somme a favore della società Q8, in quanto l'ordinativo di fornitura n.3601993 del 03/04/2017, avente validità di 36 mesi (pluriennale), emesso in adesione della convenzione citata, non è esaurito;
2. **di impegnare la somma di euro 5.000,00# IVA compresa** a favore della ditta **Kuwait Petroleum Italia S.p.A.** con sede legale a Roma, in via dell'Oceano Indiano n.13, P. IVA 00891951006, per la fornitura di carburante per autotrazione, **da imputare alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2019 in esercizio provvisorio, codice del Piano dei Conti Integrato 01.03.01.02.002 ed al corrispondente capitolo 2070 del Bilancio 2019, con esigibilità 2019**, al fine di non interrompere l'attività istituzionale dell'Ente, in particolare riguardo alle funzioni di polizia provinciale e di manutenzione stradale;
3. di dare atto, altresì, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D. Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267:
  - il fine del suddetto contratto, concluso, a tutti gli effetti, tra l'amministrazione che aderisce alla convenzione e la ditta aggiudicataria sopra citata attraverso l'emissione di Ordinativi di Fornitura, come previsto dalla convenzione stessa, consiste nella fornitura di carburante per autotrazione (benzina e gasolio);
  - le condizioni che regolano il contratto sono contenute nella Convenzione medesima;
  - le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti alle modalità di conclusione del contratto tramite emissione dell' "Ordinativo di fornitura", al prezzo, alle modalità di esecuzione del servizio, alle penali, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte nella Convenzione citata;
  - l'affidamento viene disposto, a norma dell'articolo 1, commi 499 e 450, della L. 296/2006 e s.m.i., riguardanti l'obbligo di ricorso agli strumenti telematici di approvvigionamento quali le convenzioni quadro stipulate da centrali di committenza quali Consip e Intercent-ER ed il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
  - il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.6 della L.241/90, è il Responsabile della U.O. Provveditorato ed Espropri, dott. Eugenio Farioli;
  - con riferimento alla Legge n. 123 del 03/08/2007 e alla successiva determinazione n. 3 del 05.03.2008 sulla "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e

forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza” (emanata dall’AVCP – AUTORITA’ per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), non si prevedono rischi da “interferenza, in quanto trattasi di mera fornitura e pertanto non è necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI);

- ai fini della tracciabilità finanziaria, l'ordinativo di fornitura emesso in esecuzione del contratto relativo all'adesione alla convenzione di cui al presente atto è identificato dal Codice Identificativo Gara derivato (**C.I.G.**) n. **6955326496**.

Reggio Emilia, lì 14/02/2019

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....